

CONVENZIONE TRA

FINVERA di Verna Alfredo, sita in via Tripoli n. 29/B, Gravina in Puglia (BA) P.IVA: 08410420726
- REA: BA 625533- Iscritta all'Organismo degli Agenti e dei mediatori creditizi con il n. A13002 e
in Atti rappresentata dal suo titolare sig. Alfredo Verna, in seguito Finvera

E

G.A.S.COSID ETS, Gruppo di Acquisto Solidale COSID Ente del Terzo Settore (Associazione senza scopo di lucro) con sede legale in Anzio (RM) alla via Ardeatina, 493/A, avente C.F.: 96469590580, in atti rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante sig. Romano Vincenzo, in seguito Associazione

Premesso che

- Finvera è un agente in attività finanziaria regolarmente iscritto all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi) con numero A13002;
 - che opera sia in qualità di distributore di prodotti di cessione del quinto, delegazione di pagamento di partner bancari, sia in qualità di agente diretto;
 - che GAS COSID ETS è una associazione senza scopo di lucro nata con lo scopo di far acquistare ai propri associati qualunque prodotto ad un prezzo convenzionato e svolgere, con le entrate, opere socialmente utili;
 - che l'Associazione al momento ha superato i diecimila soci aderenti appartenenti a tutte le categorie sociali;
 - che anche i soci dell'Associazione hanno necessità di usufruire di servizi finanziari;
- si procede e si stipula il presente accordo con le premesse che fanno parte integrante del presente accordo stesso.

Art. 1

Con la sottoscrizione del presente accordo, Finvera di Verna Alfredo è sin d'ora autorizzata da parte di G.A.S.COSID ETS a presentare agli associati di quest'ultima le offerte per la concessione di cessioni del quinto dello stipendio e della pensione/delegazioni di pagamento dirette a persone fisiche e alle famiglie consumatrici.

Art. 2

Finvera di Verna Alfredo si avvarrà, per la presentazione delle offerte di tali prodotti di ogni attività di promozione e vendita, del proprio agente monomandatario accreditato, sig. Verna Alfredo, regolarmente iscritto come operativo all'elenco agenti in attività finanziaria tenuto dall'OAM con numero A13002 ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di intermediazione creditizia.

Art. 3

L'Associazione si impegna a dare ampia visibilità della presente convenzione ai propri associati ivi

elencando i suoi plurimi vantaggi sul sito e con messaggi periodici.

Art. 4

Per la eventuale richiesta di finanziamenti gli associati potranno rivolgersi direttamente agli uffici di FINVERA, ovvero sul sito di quest'ultima indicando ed allegando la loro tessera di iscrizione. Per gli interventi all'interno della sede sociale dell'Associazione, Finvera chiederà, volta per volta, la disponibilità della stessa agli Organi direttivi dell'Associazione stessa.

Art. 5

FINVERA si impegna a:

a) - garantire il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (R. U.E. n. 679/2016 e s. m. e i.) nei limiti di quanto attiene specificatamente la normativa sull'attività finanziaria;
b) - manlevare l'Associazione da ogni costo e/o responsabilità che dovessero derivare da richieste o pretese da parte degli associati o di terzi in relazione ai finanziamenti concessi per il tramite di Finvera;
c) - versare all'Associazione un contributo pari al 30% della provvigione effettivamente ottenuta per ogni singolo contratto sottoscritto e portato ad esecuzione. Tale contributo sarà aumentato, fino ad arrivare al 40% della provvigione, se le pratiche – nel corso di una annualità – siano superiori a 15; ove mai tali pratiche superino il numero di 30 (nel corso di uno stesso anno), il contributo sarà pari al 50% della provvigione ottenuta. Aumenti del contributo potranno verificarsi, nell'ipotesi in cui il numero delle pratiche sia superiore a 30.

d) - Finvera si impegna a corrispondere alla Associazione la percentuale di provvigione vantata e come innanzi quantificata, nel termine di giorni 15 dalla effettiva liquidazione della pratica di cessione, decorso il termine concesso al sottoscrittore per recedere dall'accordo stipulato.

Il pagamento della provvigione avverrà all'esito della ricezione – da parte di Finvera – della ricevuta fiscale, attestante l'effettiva quantificazione del pagamento.

La provvigione verrà calcolata sulla scorta del montante lordo (vale a dire del restituito) dell'importo finanziato per ogni pratica espletata.

Le pratiche non evase non avranno diritto ad alcuna provvigione o quantificazione monetaria.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e terminerà il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2022.

Qualora una delle parti volesse chiuderla dovrà farne comunicazione per lettera raccomandata A.R. o tramite pec non oltre il 31 luglio di ogni anno a venire. Nel caso non dovesse pervenire alcuna disdetta entro il termine prima previsto, la stessa si riterrà prorogata per l'anno successivo.

Art. 8

Per qualunque controversia dovesse verificarsi sarà competente il Foro di Roma.

Letta, confermata e sottoscritta in data 01 dicembre 2021 ad Anzio (RM)

FINVERA di Alfredo Verna

Alfredo Verna

Finvera Di Verna Alfredo,
iscr. Cam. A. 13002
Via Tripoli, 29/b
70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel 3891747683

